



**COMUNE DI CALTAVUTURO**  
**Provincia di Palermo**

**COPIA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N° 15 DEL 05.02.2021**

**OGGETTO:**

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| <b>DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE</b>       |
| <b>AGLI AMMINISTRATORI – ANNO 2021 – IN APPLICAZIONE DEL D.M. N.</b> |
| <b>119/2000 E DELLA L.R. 11 DEL 26.06.2015.</b>                      |
|                                                                      |

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **CINQUE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **13,30** e segg. nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il **Prof. Salvatore Di Carlo** nella qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

|                           |                     | <b>PRESENTI</b> | <b>ASSENTI</b> |
|---------------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| <b>DI CARLO SALVATORE</b> | <b>SINDACO</b>      | <b>X</b>        |                |
| <b>ROMANA GIUSEPPINA</b>  | <b>VICE SINDACO</b> | <b>X</b>        |                |
| <b>GRANATA ANTONIO</b>    | <b>ASSESSORE</b>    | <b>X</b>        |                |
| <b>LANZA CALOGERO</b>     | <b>ASSESSORE</b>    | <b>X</b>        |                |
| <b>COMELLA ANTONINO</b>   | <b>ASSESSORE</b>    | <b>X</b>        |                |

Con la partecipazione e l'assistenza del Segretario Generale **Dott.ssa Lucia Maniscalco**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Dal Responsabile dell'Area I "Affari Istituzionali – Servizi alla Persona – Attività produttive e Tempo Libero" viene proposta la seguente deliberazione avente ad oggetto: **"Determinazione della misura dell'indennità di funzione agli amministratori – Anno 2021 - in applicazione del D.M. n. 119/2000 e della L.R. 11 del 26.06.2015"**.

**VISTA** la Legge Regionale 26/6/2015 n. 11 rubricata: "Disposizioni in materia di composizione dei Consigli e delle Giunte comunali, gli status degli amministratori locali e di Consigli Circoscrizionali. Disposizioni varie", che all'art. 2 comma 1 testualmente recita: *"A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è determinata ai sensi delle disposizioni del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'Interno del 4 aprile 2000, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all'articolo 82 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo che, nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimensione demografica degli scaglioni da 30.001 a 500.000 abitanti è così rideterminata: da 30.001 a 200.000 abitanti e da 200.001 a 500.000 abitanti. Al Presidente del Consiglio Comunale è attribuita un'indennità pari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica. (...)"*;

**DATO ATTO** che il Decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2000, ha determinato i valori economici di riferimento per le indennità dei Sindaci, rispetto alle quali devono essere parametrare e definite le indennità di Vice Sindaco, degli Assessori, del Presidente del Consiglio e per i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali;

**CONSIDERATO** quindi che per il Sindaco, il Vice Sindaco, gli Assessori e il Presidente del Consiglio l'importo dell'indennità mensile viene ad essere determinato in forza di quanto previsto dall'art. 1 e 3 comma 6 del D.M. n. 119/2000, nonché in base all'art. 2 comma 1 della L.R. n. 11/2015;

**VISTO** l'art. 18 c. 1 della legge regionale n. 30/2000 nel testo vigente che testualmente recita: *"I sindaci, i presidenti delle province regionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, presidenti delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 15, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 22"*;

**RILEVATO** che l'art. 19 c. 2 della legge regionale n. 30/2000 e s.m.i., recita che *"(...)* L'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l'aspettativa (...)"

**PRECISATO** che l'indennità di funzione compete senza il dimezzamento agli amministratori che sono nelle seguenti posizioni:

- lavoratori dipendenti, pubblici o privati che, a loro richiesta, sono stati collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 18 c. 1 della L.R. 30/2000 e s.m.i.;

- lavoratori che si trovano nella posizione per la quale, non ricevendo retribuzione dal datore di lavoro, non possono fruire di permessi retribuiti a carico dell'ente, per tutto il periodo in cui si trovano in tali condizioni, anche se fruiscono di indennità ed interventi sociali erogati temporaneamente da enti ed istituti previdenziali ( fruizione di indennità di mobilità, di cassa integrazione guadagni C.d.S. sez. VI, 15 marzo 2007 n. 253);
  - lavoratori autonomi ed imprenditori;
  - Pensionati;
  - Casalinghe;
  - Studenti;
  - Militari;
  - Privi di occupazione;

**VISTA** la delibera G.M. n. 134 del 03.11.2020 con la quale è stata determinata la misura dell'indennità di funzione spettante agli amministratori, relativamente all'anno 2020, in applicazione del D.M. 119/2000 e della L.R. n. 11 del 26.06.2015;

**VISTE:**

- la determinazione sindacale n. 24 del 20.11.2020 di revoca della nomina ad assessore comunale della D.ssa Avv.to Maria Grazia Messina;
- la nota prot. n. 74 del 04.01.2021 con la quale l'Assessore Granata Antonio ha comunicato di rinunciare all'indennità di carica fino al 30.06.2021;
- la determinazione sindacale n. 04 del 29.01.2021 di nomina quale componente della giunta del Sig. Comella Antonino;
- la dichiarazione resa ai sensi del 445/2000 con la quale l'Assessore Comella Antonino ha dichiarato di essere dipendente del Ministero di Grazia e Giustizia e di non essere in aspettativa;

**RITENUTO** pertanto dover determinare, relativamente all'anno 2021, l'indennità di funzione spettante tenendo conto delle intenzioni prospettate dagli amministratori in carica con le superiori note;

**DATO ATTO** che, per quanto attiene gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, l'art. 22 della legge regionale n. 30/2000 testualmente recita:

- “1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di unioni di comuni, di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 18, per i presidenti d e i consigli d e i comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali, per i presidenti dei consigli circoscrizionali, nel caso in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali”.
2. A favore degli amministratori locali, che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1, l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili secondo quanto previsto dalla normativa statale. Con decreto degli Assessori regionali per gli enti locali, per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e per il bilancio e le finanze sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire

alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

3. L'amministrazione locale provvede a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.
4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applica quanto previsto dalla normativa statale.  
(omissis)";

**DATO ATTO** che, limitatamente al pagamento della quota forfettaria annuale prevista dal comma 2 del citato art. 22 per gli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti, i pareri della Corte dei Conti Sezioni Regionali di controllo per la Basilicata n. 3/2014/PAR del 15 gennaio 2014, per la Liguria n. 16/2014/PAR del 3 marzo 2014, per la Lombardia n. 95/2014/PAR del 4 marzo 2014 e, in ultimo, del Ministero dell'Interno (cfr. parere del 9 aprile 2014 Class. n. 15900/TU/086), interpretano l'art. 86, commi 1 e 2 del TUEL (per la regione Sicilia, l'art. 22 della legge regionale n. 30/2000) e sanciscono l'obbligo per l'Ente Locale di versare i contributi assistenziali e previdenziali solo per gli Amministratori lavoratori autonomi che rinunciano espressamente all'espletamento dell'attività lavorativa;

#### **CONSIDERATO:**

- che l'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:
  - a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;
  - b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;
- che la necessità di un quadro di contenimento della spesa per indennità e gettoni si determina anche in base a quanto previsto dalla legge n. 244/2007 in materia;
- che tale normativa si applica anche agli enti della Regione Sicilia in quanto norma di coordinamento della finanza pubblica;

**ATTESO** che la Corte dei Conti-Autonomie Corte dei Conti, Sez. Autonomie, 21 gennaio 2010, n. 6 aveva risolto la questione, già esaminata da svariate corti territoriali, inerente la vigenza dell'art. 1, comma 54, L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che ha disposto la riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali, rispetto a quanto risultante al 30 settembre 2005, nel senso di non considerare vigente tale disposizione;

**DATO ATTO**, altresì, che le sezioni riunite della Corte dei Conti con deliberazione 1/2012 richiamano l'attenzione sulla circostanza che il taglio del 10% disposto nel 2005, ai sensi dell'art. 1, comma 58 della legge n. 266/2005, non avesse un'operatività limitata nel tempo, trattandosi, invece, di norma «strutturale», ancora operante. Il Ministero dell'Interno non ha a tutt'oggi ottemperato alle disposizioni dell'articolo 5, comma 7, della legge 122/2010, ai sensi del quale il Viminale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della norma, avrebbe dovuto diminuire gli importi di indennità e gettoni, per un periodo non inferiore a tre anni, in percentuali variabili a seconda delle dimensioni e della tipologia degli enti. Pertanto oggi, nelle more dell'emanazione di detto decreto, si è in carenza assoluta di una regolamentazione certa, stabile ed aggiornata che scongiuri possibili interventi interpretativi, come quelli della magistratura contabile sopracitato e modificare anche letture di norme

considerate consolidate;

**PRECISATO** che le indennità di funzione e i gettoni di presenza sono redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Elenca, infatti, l'art. 50 del Tuir, alla lett. g), fra tale tipologia di redditi le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli artt. 114 (indennità per i consiglieri regionali, provinciali, comunali) e 135 (giudici della Corte costituzionale) della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 (amministratori locali: sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali) nonché gli assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;

**VISTO** il D.M. n. 119/2000, recante: "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265" che, in assenza della emanazione dei decreti di cui all'art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61 comma 10 ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell'allegato "A" allo stesso D.M. n. 119/2000;

**VISTI**, in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, che determina la misura delle indennità di funzione spettanti al sindaco e agli amministratori in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica dell'ente;
- l'articolo 2, comma 1, che prevede delle maggiorazioni delle indennità in relazione a specifiche condizioni dell'ente, ovvero:
  - a) 5% per gli enti caratterizzati da flussi turistici stagionali;
  - b) 3% per gli enti che hanno una percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato superiore alla media regionale per fascia demografica;
  - c) 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fascia demografica;

**VISTI** in proposito il parere del Ministero dell'interno in data 20/01/2009 n. 15900/TU/82 il quale, in ordine alle suddette norme, chiarisce come "dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008 è venuta meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'articolo 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità fissata in via editale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'articolo 2 del citato regolamento";

**VISTO** l'art. 10 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, che testualmente recita:

"1. A fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno.

**VISTO** l'art. 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: "L'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi";

**VISTA** la circolare del Ministero dell'Interno n. 5/2000 in data 5 giugno 2000, pubblica sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2000 che, fra l'altro in ordine all'argomento recita: "L'indennità di fine mandato spettante a sindaci e presidenti di provincia, pari ad una indennità mensile per

ogni 12 mesi di mandato, va commisurata al compenso effettivamente corrisposto, ferma restando la riduzione proporzionale per periodi inferiori all'anno";

**VISTO** l'articolo 7, comma 2, lettera e) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, ove è testualmente disposto:

"2. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: .....

e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010";

**TENUTO CONTO** che questo ente:

- avendo una popolazione residente superiore a 3.000 abitanti, ai fini della determinazione delle indennità di funzione spettanti al Sindaco, ai componenti della Giunta Comunale e al Presidente del Consiglio Comunale nella, rientra nella fascia demografica compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti;
- non è caratterizzato da flussi turistici stagionali, per cui non si applica la maggiorazione prevista dall'art. 2 comma 1 lettera a) del D.M. 119/2000 (5%);
- si trova, su conforme attestazione del Responsabile del Settore Finanziario, per quanto concerne l'applicazione delle maggiorazioni previste dall' articolo 2, comma 1, lettera b) e lettera c) del citato decreto, nelle condizioni di seguito esplicitate:
  - 1) ricorre la condizione per l'applicazione della maggiorazione del 3%;
  - 2) ricorre la condizione per l'applicazione della maggiorazione del 2%;

**VISTO** il parere espresso dall'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Sicilia prot. n.10601 del 12 maggio 2016, secondo cui agli importi delle indennità determinate in base al D.M. n. 119/2000, che trova applicazione anche in Sicilia a seguito del recepimento operato dall'art. 2 comma 1 L.R. n.11/2015, non sono applicabili gli incrementi ISTAT di cui al decreto dell'Assessore regionale famiglia, politiche sociali e autonomie locali del 29 febbraio 2008, mentre risulta tuttora in vigore la riduzione del 10% disposta dall'art. 1 comma 54 della L. n. 266/2005;

**VISTO** L'OREL in vigore;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**PROPONE DI**

**DETERMINARE**, per l'anno 2021, le indennità spettanti ai sensi del DM. 119/2000 agli Amministratori, ivi compreso il Vice-Sindaco, con la riduzione del 10% stabilita dall'art. 1, comma 54, della legge 266/2005 e con gli aumenti consentiti dalla situazione dell'Ente previsti dall'art. 2 comma 1 del citato decreto come riportate nel prospetto alla presente allegato sotto la lett. A) per costituirne parte integrante e sostanziale:

**DARE ATTO** che alle indennità sopra riportate sono applicate le riduzioni previste dalla normativa vigente sulla base delle singole posizioni lavorative o professionali dei componenti della Giunta Municipale.

**DARE ATTO**, altresì, che a fine mandato l'indennità del Sindaco è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato proporzionalmente

ridotto per periodi inferiori all'anno e, in ogni caso, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi.

**DARE MANDATO** al Responsabile del Settore Amministrativo di porre in essere gli adempimenti consequenziali derivanti dal presente provvedimento.

**PRENOTARE** la complessiva somma pari ad € 36.896,74 al cap. 346 " *Indennità di carica al Sindaco, Assessori e Consiglieri*" sul redigendo bilancio per l'esercizio in corso.

*Il Responsabile del Servizio*  
*(D.ssa Calogera Castellana)*



---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Esaminata la proposta di deliberazione sopra citata,  
Visti gli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, recepito dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Caltavuturo 03.02.2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**D.ssa Calogera Castellana**



---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Esaminata la superiore proposta di deliberazione;  
Visti gli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, recepito dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

In ordine alla regolarità contabile.

Caltavuturo 03.02.2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Dott. Gaetano Migliore**



**INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI  
DECRETO MINISTERIALE N. 119/2000 - L.R. N. 11 DEL 26 GIUGNO 2015  
ANNO 2021**

| ANNO 2021              |                                 |                                         |                                         |                    |                                               |                  |                                                                     |                                    |                                  |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| NOMINATIVO             | CARICA                          | INDENNITA' INIZIALE<br>(D.M.. 119/2000) | RIDUZIONE DEL 10%<br>(FINANZIARIA 2006) | INDENNITA' MENSILE | RIDUZIONE 50%<br>L.R. 30/2000<br>ART. 19, C.2 | INDENNITA' LORDA | MAGGIORAZIONE 5%<br>ART. 2, COMMA 1, LETT. B) E C)<br>D.M. 119/2000 | INDENNITA' LORDA<br>MENSILE DOVUTA | INDENNITA' LORDA<br>ANNUA DOVUTA |
| DI CARLO SALVATORE     | SINDACO                         | 2.169,12                                | 216,91                                  | 1.952,21           |                                               | 1.952,21         | 97,61                                                               | 2.049,82                           | 24.597,82                        |
| ROMANA GIUSEPPINA      | VICESINDACO<br>20%              | 433,82                                  | 43,38                                   | 390,44             |                                               | 390,44           | 19,52                                                               | 409,96                             | 4.919,56                         |
| GRANATA ANTONIO        | ASSESSORE<br>15%                | 325,37                                  | 32,54                                   | 292,83             |                                               | 292,83           | 14,64                                                               | 307,47                             | 1.844,84                         |
| LANZA CALOGERO G.      | ASSESSORE<br>15%                | 325,37                                  | 32,537                                  | 292,833            | 146,42                                        | 146,42           |                                                                     | RINUNCIA FINO AL 30/06/2021        |                                  |
| COMELLA ANTONINO       | ASSESSORE<br>15%                | 325,37                                  | 32,537                                  | 292,833            | 146,42                                        | 146,42           | 7,32                                                                | 153,74                             | 1.844,85                         |
| FALCONE ELIO FRANCESCO | PRESIDENTE DEL<br>CONSIGLIO 15% | 325,37                                  | 32,54                                   | 292,83             |                                               | 292,83           | 7,32                                                                | 153,74                             | 1.844,85                         |
|                        |                                 |                                         |                                         |                    |                                               |                  | 14,64                                                               | 307,47                             | 3.689,67                         |
| TOTALE SPESA ANNUA     |                                 |                                         |                                         |                    |                                               |                  |                                                                     |                                    | 36.896,74                        |





## Comune di Caltavuturo

Città Metropolitana di Palermo

Prot. n° 74

del 4 GEN 2021

Al Responsabile dell'Area AA.GG.

Sede

Al Responsabile dell'Area Affari Finanziari

Sede

Al Segretario Comunale

Sede

E p.c. Al Sindaco

Sede

|         |                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| Oggetto | <b>RINUNCIA INDENNITA' DI CARICA ASSESSORIALE FINO AL 30.06.2021</b> |
|---------|----------------------------------------------------------------------|

Nel solco delle scelte improntate all'affermazione e al radicamento di una cultura solidale e fraterna con il Popolo tutto, il cotanto bene comune, si ritiene opportuno anche rispetto alle vicende storiche che stanno investendo il nostro paese, dare in maniera magnanimo, un segnale di vicinanza e condivisione rispetto a talune avversità sanitarie e socio-economiche.

Pertanto alla luce delle premesse summenzionate, lo scrivente Sig. Antonio Granata richiamando la Determina Sindacale n°18 del 07.10.2020 con la quale veniva nominato Assessore Comunale, **dichiara di voler RINUNCIARE ALL'INDENNITA' DI CARICA ASSESSORIALE FINO AL 30.06.2021.**

p.s. Si dispone di utilizzare le risorse provenienti dalla suddetta rinuncia, come d'altronde è avvenuto sempre in passato, per fronteggiare le spese derivanti dalla pandemia da Corona-virus a tutt'oggi in corso.

**"Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell'ora buia di qualcuno non è vissuto invano" Madre Teresa di Calcutta**

Cordialmente

Caltavuturo Li: 04.01.2021

L'Assessore al Bilancio

Antonio Granata

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE**  
**(Art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il sottoscritto Comella Antonino nato a Termini Imerese il 28.04.1995 e residente in Caltavuturo via Pio La Torre 22, CMLNNN95D28L112I, nominato Assessore presso il Comune di Caltavuturo, giusta determinazione sindacale n. 4 del 29.01.2021, consapevole delle responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e sotto la propria personale responsabilità:

**DICHIARA**

- Di essere un agente di Polizia Penitenziaria posto alle dipendenze del Ministero della Giustizia
- Che non intende avvalersi dell'aspettativa per mandato elettorale

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 del D. Lgs n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Caltavuturo 03.02.2021

**Il Dichiarante**

Comella Antonino

Ai sensi dell'art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

|                       |
|-----------------------|
| COMUNE DI CALTAVUTURO |
| 03.FEB.2021           |
| PROT. N. 1480         |

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la proposta di deliberazione che precede avente ad oggetto: “**Determinazione della misura dell’indennità di funzione agli amministratori – Anno 2021 - in applicazione del D.M. n. 119/2000 e della L.R. 11 del 26.06.2015**”;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile dell’Area Amministrativa e dal Responsabile dell’Area Finanziaria;

**VISTE** le disposizioni normative sopra richiamate;

**VISTA** in particolare la Legge Regionale 26/6/2015 n. 11 rubricata: “Disposizioni in materia di composizione dei Consigli e delle Giunte comunali, gli status degli amministratori locali e di Consigli Circoscrizionali. Disposizioni varie”, che all’art. 2 comma 1 testualmente recita: “*A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all’articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è determinata ai sensi delle disposizioni del regolamento adottato con decreto del Ministro dell’Interno del 4 aprile 2000, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all’articolo 82 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo che, nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimensione demografica degli scaglioni da 30.001 a 500.000 abitanti è così rideterminata: da 30.001 a 200.000 abitanti e da 200.001 a 500.000 abitanti. Al Presidente del Consiglio Comunale è attribuita un’indennità pari a quella dell’assessore dei comuni della stessa classe demografica. (...)*”;

**VISTO** altresì il D.M. n. 119/2000 “Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell’articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265”;

**VISTA** la delibera G.M. n. 134 del 03.11.2020 con la quale è stata determinata la misura dell’indennità di funzione spettante agli amministratori, relativamente all’anno 2020, in applicazione del D.M. 119/2000 e della L.R. n. 11 del 26.06.2015;

**VISTE:**

- la determinazione sindacale n. 24 del 20.11.2020 di revoca della nomina ad assessore comunale della D.ssa Avv.to Maria Grazia Messina;
- la nota prot. n. 74 del 04.01.2021 con la quale l’Assessore Granata Antonio ha comunicato di rinunciare all’indennità di carica fino al 30.06.2021;
- la determinazione sindacale n. 04 del 29.01.2021 di nomina quale componente della giunta del Sig. Comella Antonino;
- la dichiarazione resa ai sensi del 445/2000 con la quale l’Assessore Comella Antonino ha dichiarato di essere dipendente del Ministero di Grazia e Giustizia e di non essere in aspettativa per mandato elettorale;

**VISTO** l’allegato prospetto descrittivo delle indennità spettanti a ciascun componente della Giunta secondo le intenzioni dagli stessi prospettate;

**SENTITA** la dichiarazione dell’Assessore Granata con la quale lo stesso puntualizza che la rinuncia dell’indennità di carica ha validità solo le eventuali trattenute rimarranno a carico dell’Ente;

**VISTE** le norme specifiche in materia di indennità di fine mandato spettante al Sindaco come riportate nella su estesa proposta di deliberazione;

**RITENUTA** la su estesa proposta di deliberazione meritevole di accoglimento;

**VISTA** la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana”;

**VISTA** la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali" che , tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

**VISTA** la L.27 dicembre 2019, n. 160 recante la legge di bilancio 2020;

**VISTA** la L. 30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio per il 2021;

**VISTA** la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 " Norme sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTO** lo Statuto comunale

**TUTTO** ciò premesso

Ad unanimità di voti espressi in modo palese,

### **DELIBERA**

**Di APPROVARE** nella sua interezza la proposta di deliberazione che precede e conseguentemente:

**DETERMINARE**, per l'anno 2021, le indennità spettanti ai sensi del DM. 119/2000 agli Amministratori, ivi compreso il Vice-Sindaco, con la riduzione del 10% stabilita dall'art. 1, comma 54, della legge 266/2005 e con gli aumenti consentiti dalla situazione dell'Ente previsti dall'art. 2 comma 1 del citato decreto come riportate nel prospetto alla presente allegato sotto la lett. A) per costituirne parte integrante e sostanziale:

**DARE ATTO** che alle indennità sopra riportate sono applicate le riduzioni previste dalla normativa vigente sulla base delle singole posizioni lavorative o professionali dei componenti della Giunta Municipale;

**DARE ATTO**, altresì, che a fine mandato l'indennità del Sindaco è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno e, in ogni caso, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi;

**DARE MANDATO** al Responsabile del Settore Amministrativo di porre in essere gli adempimenti consequenziali derivanti dal presente provvedimento;

**PRENOTARE** la complessiva somma pari ad € 36.896,74 al cap. 346 " *Indennità di carica al Sindaco, Assessori e Consiglieri*" sul redigendo bilancio per l'esercizio in corso

**Indi,**

### **LA GIUNTA MUNICIPALE**

**RAVVISATA** la necessità di dare immediata attuazione alla presente;

**VISTO** l'art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

Ad unanimità di voti espressi in modo palese,

### **DELIBERA**

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

**L'ASSESSORE ANZIANO**

**IL PRESIDENTE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**F.to Sig. Lanza Calogero Giuseppe F.to Prof. Salvatore Di Carlo F.to Dott.ssa Lucia Maniscalco**

---

E' COPIA CONFORME IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Caltavuturo li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**

*Lucia Maniscalco*

---

#### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **05.02.2021**

☐ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1 L.R. 44/91,

☒ Perché immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91;

Caltavuturo li **05.02.2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott.ssa Lucia Maniscalco

---

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ( n. \_\_\_\_\_ Reg. Pub. ).

Caltavuturo li \_\_\_\_\_

**L'Addetto**

\_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott.ssa Lucia Maniscalco